

Interpello n. 40/12: Agevolazioni contributive – contratto somministrazione a tempo determinato

15 Gennaio 2013

Con l'allegata nota n. 40/2012 del 21 dicembre u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive di cui all' art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991, nel caso in cui un'impresa si avvalga di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità prima attraverso la somministrazione di lavoro e poi tramite un contratto a termine di 12 mesi.

Al riguardo, il Dicastero nel ricordare che il beneficio suddetto consiste nella riduzione del contributo (pari a quello previsto per gli apprendisti) per 12 mesi, nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento dello stesso beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ha precisato che, ai sensi dell'art. 4, comma 12 della L. n. 92/2012, "per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato".

E' stato pertanto introdotto, dalla suddetta disposizione, il principio del cumulo per la durata massima dell'agevolazione (12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) tra i contratti di lavoro a tempo determinato e i periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione, pur ravvisandosi, in tale fattispecie, due diversi datori di lavoro. E' stato, infine comunicato che al riguardo l'Inps con il messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012, ha adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi in parola.

[9565-Interpello n. 40-12.pdf](#) [Apri](#)